

**PROPOSTE**



## **CABINA DI REGIA**

La riforma del 2016 ha introdotto un istituto che avrebbe potuto essere fondamentale per garantire il coordinamento dei diversi attori coinvolti, anche sul fronte degli investimenti pubblici: si tratta della cd. Cabina di regia, ancora non operante, struttura che, insieme ad altri importanti compiti, avrebbe dovuto svolgere altresì la funzione di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

### **PROPOSTA**

→ Istituzione della cabina di regia come prevista dalla legge, per il monitoraggio, la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici

---

## **PRECEDENTE INFLUENTE**

Il c.d. precedente influente è un grande strumento di stabilità, capace di garantire una prevedibilità (o "calcolabilità giuridica") circa le conseguenze di determinati comportamenti, e quindi di contribuire alla certezza dell'intero sistema ed alla deflazione dei contenziosi.

### **PROPOSTA**

→ Adozione di un massimario che raccolga le pronunce di tutte le giurisdizioni, utili alla interpretazione e applicazione delle norme ed alla deflazione dei contenziosi

---

## **QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI**

Risulta assolutamente necessario operare la riduzione e riqualificazione tecnica e professionale delle stazioni appaltanti.

### **PROPOSTE**

- Attuazione della riforma sulla qualificazione delle stazioni appaltanti sulla base di un decreto che espliciti i criteri e i requisiti per la qualificazione
  - Adozione di sistemi formazione permanente degli addetti alle stazioni appaltanti
-

## **ABUSO D'UFFICIO**

Sul piano penale, sempre il D.L. Semplificazioni ha modificato, questa volta con norma non transitoria, il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.). La modifica normativa interviene a limitare le responsabilità penali dei funzionari ricorrendo il reato di abuso d'ufficio solo in caso di violazione di "*regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge*", cioè da fonti primarie, con esclusione dei regolamenti attuativi, e solo nel caso in cui abbiano, inoltre, un contenuto vincolante precettivo da cui non residui alcuna discrezionalità amministrativa. Questa norma senz'altro contribuisce alla riduzione del rischio per il pubblico funzionario contribuendo così a ridurre la paura della firma, ma necessita di un consolidamento interpretativo e applicativo che non sia volto a restringerne la portata innovativa, come invece sta accadendo, e va affiancata anche da ulteriori rimedi a salvaguardia della reputazione del pubblico funzionario, e della pubblica amministrazione di appartenenza.

### **PROPOSTE**

- Diffusione di buone prassi, già in uso presso alcune Procure della Repubblica, in ordine ai tempi della iscrizione nel registro degli indagati, da disporsi solo a seguito di approfondimenti istruttori
- Coordinamento tra i diversi uffici del pubblico ministero all'interno della medesima procura per evitare differenze di trattamento nell'esercizio dell'azione penale per il reato di abuso d'ufficio
- Limitare le possibilità di proroga
- Ridurre i casi in cui si applica la fase di screening
- Individuare espressamente le amministrazioni da coinvolgere

---

## **VIA**

Il Decreto Semplificazioni 2020 è intervenuto sia sui tempi dei procedimenti, riducendoli, e prevedendo meccanismi sostitutivi in caso di inerzia, sia sul livello progettuale di presentazione della Via, prevedendo l'obbligo di presentazione da parte del proponente, sin dall'avvio del procedimento, del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, con caratteri di dettaglio, onde evitare lunghe richieste di chiarimenti. Tuttavia, si ritiene che la modifica non sia idonea, data la formula aperta utilizzata dal legislatore, a porre effettivamente la valutazione su una fase progettuale più avanzata, cosa che invece sembrerebbe necessaria al fine di evitare futuri rallentamenti in fase esecutiva.

### **PROPOSTA**

- Definire in maniera univoca fase progettuale e contenuti del progetto ai fini della valutazione di impatto ambientale
-

## VAS

**Termini procedurali complessivi VAS non fissati dalla normativa.** Con riferimento alle tempistiche, gli articoli 13-18 del D.lgs. 152/2006 prevedono una durata complessiva di 240 giorni, suddivisi in 90 giorni per le consultazioni (o fase di *scoping*), 60 giorni per le osservazioni in seguito alla pubblicazione, 90 giorni per la fase di valutazione. Tuttavia, la normativa non individua esplicitamente i termini temporali complessivi per il procedimento di VAS, ma si limita a specificare i termini relativi alle sotto-fasi. Tali termini, inoltre, sono considerati ordinatori, non perentori, e questo determina un facile superamento degli stessi.

### PROPOSTA

→ Introduzione di un termine complessivo perentorio per lo svolgimento della valutazione d'impatto strategico

---

## CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 13 del Decreto Semplificazioni: è necessario rendere stabile il modello straordinario di conferenza di servizi introdotto per far fronte alla situazione e destinato valere sino al 31 dicembre 2021.

### PROPOSTA

→ Stabilizzazione della normativa emergenziale sulle modalità di svolgimento della Conferenza dei servizi e riduzione dei tempi

---

## CIPRESS

**Rischio di inutili duplicazioni e tempi lunghi.** Ci si chiede se sia realmente necessario prevedere il coinvolgimento del CIPRESS persino sui progetti per la costruzione di opere già previste da atti di pianificazione o programmazione. Necessità di riduzione delle tempistiche per l'adozione delle Delibere e attuazione dei regolamenti eventualmente presenti in ordine alla frequenza delle riunioni, in modo da avere maggior numero

### PROPOSTA

→ Eliminazione del coinvolgimento del Cipress per progetti già inseriti negli strumenti di programmazione. Riduzione dei tempi per le Delibere

## CSLP

**Soglie di valore troppo basse per definire la necessità di parere obbligatorio del CSLP.** Il Decreto Semplificazioni ha previsto, soltanto temporaneamente (sino al 31 dicembre 2021): un innalzamento della soglia di valore (ora elevata a 100 milioni) oltre la quale è obbligatorio il parere del CSLP sui progetti di fattibilità tecnica ed economica; che le competenze del CSLP, per i lavori pubblici di importo tra i 100 e i 50 milioni di euro, siano esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche; l'eliminazione della necessità di acquisire qualsiasi parere per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro. Tali modifiche appaiono senz'altro semplificatorie, posto che innalzano le soglie di valore alle quali è riconnessa l'obbligatorietà del parere del CSLP, che nella disciplina ordinaria vigente sono, si ritiene, troppo basse. Alternativamente all'innalzamento di tale soglia, si potrebbe adottare un'altra strada: quella di specificare che le soglie (seppure inalterate) debbano intendersi riferite all'importo dei lavori a base d'appalto, senza ricomprendere, invece, le somme a disposizione e gli oneri di investimento.

## PROPOSTE

- Innalzamento in via ordinaria e non solo transitoria delle soglie per l'obbligatorietà del parere del CSLP definite  
ovvero
- Calcolo delle soglie con riferimento all'importo dei lavori a base d'appalto

---

## DIBATTITO PUBBLICO

**Scarsa applicazione del dibattito pubblico.** Il dibattito pubblico, mutuato dal *débat public* francese ha, però, una ben più scarsa applicazione (date le **elevate soglie** previste dal DPCM 76/2018); inoltre, è gestito da parte della **Commissione nazionale per il dibattito pubblico** che dovrebbe essere un soggetto "terzo" e "indipendente" e, invece, risiede presso il MIT; inoltre è applicato sulla base di **criteri soggettivi e non oggettivi** (e cioè ai casi in cui i proponenti siano "l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore" mentre **non è prevista la possibilità di una sua proposizione da parte dei privati**).

## PROPOSTA

- Riforma dell'istituto del dibattito pubblico per un suo più diffuso utilizzo in fase di approvazione del progetto, includendo la possibilità di proposizione dello stesso da parte dei privati
  - Introduzione a regime i) della possibilità di ridurre le soglie dimensionali per l'applicazione obbligatoria del dibattito pubblico alle opere e ii) della riduzione dei tempi del procedimento
-

## **PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI**

I partenariati pubblico privati sono strumenti poco utilizzati in Italia rispetto ad altri paesi europei che pure adottano e applicano le stesse direttive europee che li disciplinano. Questo è dovuto da una parte alla circostanza che le norme italiane sono poco chiare e in parte carenti e dall'altra alla atavica paura del funzionario pubblico di immettersi in una procedura che prevede valutazioni complesse e altamente discrezionali e che impongono una formazione specifica, spesso carente nelle pubbliche amministrazioni. I partenariati invece sarebbero strumenti certamente in grado di portare valore aggiunto e innovazione, anche senza aggravio sulle risorse pubbliche. Quindi occorre incentivare questi istituti e dare supporto alle amministrazioni per il loro sviluppo e migliore regolazione.

Tra questi anche il partenariato per l'innovazione appare problematico soprattutto a causa delle difficoltà connesse al suo utilizzo; difficoltà che, tra l'altro, rischiano di avere, come effetto, esclusioni anticoncorrenziali. Al fine di colmare tale problematica, si potrebbero utilizzare le cdd. consultazioni preliminari di mercato, strumento utile per scogliere, a monte del procedimento, diverse questioni complesse. L'utilizzo di tale istituto potrebbe essere previsto, pertanto, come obbligatorio.

### **PROPOSTE**

- Revisione delle norme sui partenariati al fine di chiarire meglio, tra l'altro, la definizione della tipologia dei contratti, dei rischi e dei procedimenti
  - Introduzione di incentivi per la PP.AA. per l'utilizzo di partenariati anche attraverso specifiche attività formative rivolte al personale interessato e supporto di strutture pubblico/private specializzate nelle analisi dei progetti
  - Introduzione di modelli-schemi operativi anche per regolare l'avvio delle iniziative private che garantiscano trasparenza e concorrenza
  - Equilibrare i rischi tra parte pubblica e privata
-

## **ARTICOLO 80 CODICE DEGLI APPALTI- CAUSE DI ESCLUSIONE E ILLECITO PROFESSIONALE**

**Elencazione dal carattere meramente esemplificativo.** L'elencazione dei gravi illeciti professionali, come cause di esclusione dalle gare di affidamento dei contratti pubblici previste dall'art. 80 del Codice, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ha carattere meramente esemplificativo e dunque spetta alla stazione appaltante individuare di volta in volta la fattispecie concreta delle situazioni astrattamente idonee a provocare l'esclusione degli operatori economici. Ciò porta le imprese, anche in forza della giurisprudenza, a dichiarare ogni ipotesi suscettibile di essere qualificata illecito professionale. Il problema appare in parte condizionato dalle direttive europee che lasciano discrezionalità e prendono in considerazione anche gli illeciti non definitivi

### **PROPOSTE**

- Per le cause di esclusione facoltative e discrezionali introdurre un elenco esemplificativo di illeciti professionali gravi ritenuti rilevanti al fine di orientare le PP.AA. e le imprese nelle proprie dichiarazioni, escludendovi gli illeciti non definitivamente accertati o quantomeno accertati con sentenza di primo grado
  - Escludere dal novero degli illeciti professionali quelli a rilevanza penale, che sono disciplinati unicamente dal comma 1 dell'art. 80 e che rilevano solo se definitivamente accertati, per il principio di presunzione di innocenza (a limite far rientrare nell'illecito professionale solo i reati contro la PP.AA. per i quali vi è stata condanna con sentenza di primo grado).
  - In tutti i casi di illecito professionale stabilire un procedimento in contraddittorio con la stazione appaltante con audizione orale dell'impresa oltre che con produzione dei documenti rilevanti e prevedere che l'esclusione sia disposta solo ove vi siano elementi oggettivi incidenti sulla affidabilità dell'operatore.
  - Prevedere un fascicolo dell'impresa che sia alimentato dalla stessa e dalle banche dati pubbliche al fine di evitare che vi siano continue dichiarazioni sui requisiti generali, con errori nelle stesse e con individuazione dei documenti da inserire predefinita dalla stazione appaltante. Far funzionare le banche dati presso il MIT.
  - Prevedere che le verifiche sui requisiti siano fatte – come nel previgente codice – oltre che sull'aggiudicatario, solo su un campione di operatori, e non su tutti i partecipanti.
  - Introdurre a regime la inversione procedimentale.
  - Prevedere che se le condizioni soggettive sono mutate a seguito di una prolungata durata della gara, le modifiche sopravvenute non incidono sulla partecipazione dell'operatore alla gara, o comunque è consentito allo stesso di poter dimostrare la propria affidabilità e quindi di non essere escluso.
  - Rendere permanente la previsione del decreto semplificazioni che sospende la causa di esclusione riferita al subappaltatore contenuta all'art. 80.
  - Escludere i membri del Collegio sindacale e organismo di vigilanza dagli organi con poteri di direzione e vigilanza di cui al comma 3.
-



## SELF CLEANING

**Effetto unicamente pro futuro del self-cleaning.** All'operatore economico è comunque consentito, nei casi previsti dall'art. 80, commi 1 e 5, di adottare le c.d. misure di *self cleaning* previste dall'art. 57 della direttiva UE 24/2014, con cui si consente agli operatori economici di essere ammessi a partecipare alla gara, pur in presenza di una causa di esclusione, laddove abbiano provato di aver risarcito o di essersi impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Tuttavia è bene precisare che, anche in questo caso, si tratta di misure indicate solo in via esemplificativa dalle linee guida ANAC n. 6, la cui valutazione è sempre rimessa alla **discrezionalità della stazione appaltante** e i cui effetti, come ha chiarito la giurisprudenza, sono unicamente *pro futuro*, rilevando solo ai fini della partecipazione a gare successive all'adozione delle stesse (da ultimo TAR Firenze, Sez. II, 19 gennaio 2021, n. 77; Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260). Si tratta di un limite che, peraltro, non è previsto dalla direttiva 2014/24/UE (art. 57, comma 6); l'incongruenza si traduce, così, in un ulteriore caso di *gold plating*.

### PROPOSTA

→ Favorire il confronto concorrenziale tra operatori economici, permettendo a chi ha posto in essere misure di *self-cleaning* di partecipare alla procedura in corso di svolgimento anche se tali misure sono state adottate dopo la domanda di gara.

---

## ESTERNALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

**Incertezza normativa derivante dall'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 77 operata dalle Linee Guida ANAC nel silenzio della legge.** Per gli appalti sopra-soglia affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 77 prevede, infatti, che la valutazione sia operata da una commissione di esperti esterna rispetto alla stazione appaltante. Tuttavia, nel silenzio della legge, le Linee guida ANAC in tema di criteri di scelta dei commissari di gara prevedono, anche per gli affidamenti sotto-soglia, che vi sia quantomeno un Presidente esterno.

**Incongruenza normativa.** Tale norma contraddice la *ratio* del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, posto che da una parte si vuole qualificare le amministrazioni, dall'altra, però, si elimina il potere di queste di valutare le offerte. A prescindere dal fatto – rilevante sul piano patologico – che il sistema di qualificazione non sia ancora stato attuato, la coerenza normativa vorrebbe che la capacità di gestione delle stazioni appaltanti sia dimostrata proprio dall'ottenimento della qualificazione.

### PROPOSTA

→ Soppressione dell'obbligo di nominare una commissione di valutazione esterna a seguito della riforma della qualificazione e centralizzazione delle stazioni appaltanti.

---

## PAURA DELLA FIRMA

**Opportunità e criticità della soluzione prevista dal Decreto Semplificazioni. Corretta limitazione della responsabilità per danno all'erario ma temporaneità della misura.** Il Decreto Semplificazioni (**art. 21**) ha cercato di arginare il fenomeno di blocco che prende il nome della cd. «paura della firma», limitando la responsabilità erariale per i reati commessi sino al 31 dicembre 2021 al solo elemento soggettivo del dolo; restano esclusi, pertanto, i casi di omissione o inerzia, per i quali il funzionario risponde anche in caso di colpa grave. Pertanto, la Corte dei conti, in via strettamente temporanea, può chiamare a rispondere il funzionario solo se abbia commesso volontariamente l'illecito contabile, mentre nessuna azione può essere intrapresa nei confronti di chi abbia agito senza alcuna intenzione di provocare un danno all'erario. Tale norma costituisce un tentativo apprezzabile nella direzione di incentivare i pubblici funzionari a decidere, onde evitare le paralisi che, com'è noto, sono molto diffuse nella prassi. Tuttavia la norma ha, come si è detto, un'applicazione soltanto temporanea e, pertanto non risolve in via definitiva le criticità consolidate e relative ai fenomeni della burocrazia difensiva e della paura della firma.

### PROPOSTA

→ Limitare l'attribuzione della responsabilità erariale, in via ordinaria e non soltanto transitoria, ai soli casi di condotta dolosa e non più colposa, salvi i casi di inerzia od omissione.

---

## NORME PER LE PMI

Dimensionamento degli appalti (lotti) tenendo anche conto delle dimensioni delle PMI in relazione ad opere segmentabili, ossia opere che è possibile legittimamente frazionare

### PROPOSTA

→ I lotti di affidamento degli appalti sono dimensionati in base alle capacità delle PMI.

---

## SUBAPPALTO

Ricondurre le norme italiane alle previsioni europee eliminando i limiti al subappalto oppure imponendo una specifica motivazione in caso di riduzione della quota subappaltabile per interesse pubblico.

L'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in gara risulta una previsione eccessivamente gravosa e inutile

### PROPOSTA

→ Eliminare l'indicazione della terna dei subappaltatori. Per l'abrogazione definitiva del comma 6 dell'art. 105 del Codice si attende l'approvazione definitiva della legge europea 2021 (che, approvata al Senato e in discussione alla Camera, all'art. 8, comma 2, lett. c).

---

## RATING DI IMPRESA

Rischio che il rating d'impresa diventi uno strumento punitivo. Sussiste il rischio che questo istituto, nato come strumento premiale, finisca per diventare uno strumento punitivo. Le imprese che non riescono a ottenere la certificazione potrebbero subire una penalità.

### PROPOSTA

→ Introdurre un rating di impresa con indice premiale, su base volontaria, fondato su elementi oggettivi, non discrezionali, non dipendenti da valutazioni delle stazioni appaltanti o rispondenti a richieste delle stesse, o legato ad elementi di qualificazione in gara o basato su motivi di esclusione, riferito a indici che attestano la qualità dell'impresa e il suo stato di economico-finanziario-organizzativo generale, la sua storia e anche la propensione all'investimento in ricerca.

## PROPOSTE SULLA FASE DI ESECUZIONE

**In generale, NELLA FASE DI ESECUZIONE OCCORRE GARANTIRE UN MAGGIOR EQUILIBRIO CONTRATTUALE, ESSENDO EVIDENTE LA POSIZIONE DI FORZA DELLA PA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE.**

In questo senso occorre introdurre, IN GENERALE, nonché con riferimento agli istituti di seguito indicati, misure volte a garantire equilibrio tra le parti.

### QUINTO D'OBBLIGO

Tra tali criticità si evidenzia, innanzitutto, quella relativa al cd. quinto d'obbligo che provoca un rafforzamento della posizione contrattuale della stazione appaltante a svantaggio dell'esecutore. Infatti, ai sensi dell'art. 106, comma 12, la stazione appaltante può introdurre varianti in aumento o in diminuzione nel limite del quinto dell'importo contrattuale, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle medesime condizioni contrattuali. All'appaltatore non è concesso richiedere, per tale motivo, la risoluzione del contratto.

**Assenza di un elenco tassativo che limiti il ricorso al quinto d'obbligo.** La norma si pone in netta antitesi con il precedente art. 311 d.p.r. 207/2010 il quale, invece, subordinava l'introduzione di varianti da parte della stazione appaltante, entro il quinto del valore contrattuale, al verificarsi di alcune condizioni tassative: cause imprevedute o imprevedibili o eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni. La nuova normativa, invece, non prevedendo alcun elenco tassativo a limitare tale facoltà della stazione appaltante, attribuisce all'Amministrazione un potere di modifica contrattuale molto ampio, per qualsiasi causa o ragione, sia in aumento che in diminuzione, senza neanche richiedere un onere motivazionale rafforzato; il solo limite è, pertanto, il rispetto del quinto dell'importo contrattuale.

È evidente come l'effetto di tale norma sia quello di creare una sproporzione tra le posizioni dei contraenti, a danno dei privati, contribuendo al clima d'incertezza che caratterizza il settore dei contratti pubblici e, di certo, non rappresentando un incentivo agli investimenti nazionali ed esteri.

### PROPOSTA

→ Riequilibrare il rapporto tra amministrazione e appaltatore in fase di esecuzione del contratto limitando l'utilizzo della modifica obbligatoria al contratto alle sole ipotesi previste dalla legge

---

## SOSPENSIONE

**Mancanza di un elenco tassativo delle ipotesi di sospensione con conseguente aumento della discrezionalità della P.A.** La disciplina successiva alla riforma appare ben diversa da quella precedente, in senso peggiorativo per il privato. Nell'art. 107, infatti, diversamente dall'art. 159 del D.P.R. 207/2010, manca un elenco degli eventi che costituiscono "circostanze speciali" e che legittimano la sospensione.

Mancanza di indennizzo degli oneri della sospensione dei cantieri, tutti a carico dell'impresa

### PROPOSTA

→ Introduzione in via ordinaria e non solo transitoria delle ipotesi di circostanze speciali che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione di un'opera pubblica e previsione di indennizzi che possano coprire gli oneri della sospensione a carico dell'impresa.

---

## RECESSO AD NUTUM

**Incertezza derivante dalla facoltà di recesso ad nutum della stazione appaltante.** L'art. 109 del Codice prevede che la stazione appaltante possa recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite, dei materiali utili esistenti in cantiere e di un decimo dell'importo delle opere. Dal momento che il legislatore non ha indicato alcun presupposto fattuale o giuridico di validità o di efficacia del recesso, quest'ultimo si configura come recesso *ad nutum*, non richiedendo un obbligo di motivazione ai fini della sua validità. Non appare cioè prospettabile una "pretesa" alla motivazione da parte del contraente privato destinatario dell'atto di recesso.

**Mancanza di un controbilanciamento adeguato a favore del privato.** Il recesso *ad nutum* del committente, pertanto, è espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi. Per controbilanciare la posizione del privato è previsto un rimborso minimo, che non tiene conto degli enormi investimenti che spesso i privati si trovano ad affrontare, soprattutto in caso di grandi opere. In aggiunta, è riconosciuto un risarcimento del danno che, tuttavia, è oggetto di limitazioni da parte della giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I Ord., 17 ottobre 2018, n. 26009).

Tale norma, come quelle precedentemente descritte, è altresì fonte di **incertezza per i privati**, a fronte di **un'ampia discrezionalità** delle Amministrazioni pubbliche.

### PROPOSTA

→ Definizione dei presupposti necessari per l'utilizzo del recesso incondizionato da parte dell'amministrazione

---

## VARIANTI IN CORSO D'OPERA

**Normativa incerta.** Per i contratti di durata, infatti, il Codice dei contratti prevede la possibilità di intervenire in senso modificativo sull'oggetto del contratto. L'art. 106 perimetra l'area di legittima modificabilità, senza tuttavia riuscire a tracciare un confine definito e chiaro tra modifiche illegittime e modifiche compatibili con l'ordinamento. Di conseguenza, l'analisi del fenomeno di rinegoziazione è spesso rimessa alla giurisprudenza (ciò, peraltro, si collega a una forte incidenza delle varianti sul contenzioso).

### PROPOSTA

→ Riforma delle ipotesi tassative di modifica contrattuale in fase di esecuzione, anche alla luce della giurisprudenza consolidata in materia

---

## PAGAMENTI DELLA P.A.

Prevedere pagamenti in termini definiti e ridotti introducendo previsioni inderogabili sui pagamenti dei SAL.

## RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

**Mancato utilizzo dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.** Per la risoluzione alternativa dei conflitti, il Codice prevede l'accordo bonario (art. 205); la transazione (art. 208); l'arbitrato (art. 209); il parere di precontenzioso dell'ANAC (art. 211). Tuttavia, si tratta di rimedi oggi scarsamente utilizzati. Si pensi, ad esempio, al rimedio dell'arbitrato che, come risulta dai dati contenuti nelle relazioni dell'ANAC dal 2014 in poi, stenta a decollare per diverse cause, quali i costi elevati anche degli arbitrati amministrati, un'insufficiente preparazione tecnico-giuridica specifica, carenze di garanzie di affidabilità degli arbitri sotto il profilo dell'indipendenza, carenza di poteri cautelari degli arbitri e assenza di rimedi alle statuizioni del lodo, se non nei limiti ristretti dell'art. 828 c.p.c.

### PROPOSTA

→ Incentivazione degli strumenti alternativi alla risoluzione giurisdizionale delle controversie e introduzione di nuovi strumenti

---

## **MANCATO RACCORDO NORMATIVO TRA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E LE NORME DEL CODICE**

In un'ottica deflattiva del contenzioso, oggi gli operatori del settore ripongono molte speranze nel Collegio Consultivo Tecnico come ridefinito dall'art. 6 del Decreto Semplificazioni che prevede, fino al 31 dicembre 2021 presso ogni stazione appaltante la costituzione obbligatoria (per i casi di esecuzione di lavori di importo superiore alle soglie), e facoltativa (per gli appalti sotto soglia) del Collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Nel corso della ricerca, dalle interviste con importanti stazioni appaltanti sono emerse alcune perplessità circa il buon funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico, in quanto questo può intervenire sulle opere già in corso, sovrapponendosi ad altri strumenti già previsti dall'ordinamento, senza adeguato raccordo. Ad esempio, se il Collegio Consultivo Tecnico ritiene che si debba far approvare una perizia di variante e la stazione appaltante non dispone dei fondi per la stessa, cosa accade? Non bisogna infatti dimenticare che il parere del Collegio è obbligatorio.

### **PROPOSTA**

→ Estensione dell'ambito di applicazione del collegio consultivo tecnico e armonizzazione di questo istituto con gli altri previsti dal codice al fine di ridurre il ricorso al contenzioso in fase di realizzazione di un'opera pubblica

---

## **IL PREZZO CONDIZIONA LA BUONA ESECUZIONE DELL'OPERA E IL CONTENZIOSO**

In Italia i prezzi sono troppo bassi per le offerte e le imprese non sostengono i costi o aumentano il contenzioso

I prezzi non tengono conto nemmeno dell'uso di materiali innovativi e compatibili

### **PROPOSTE**

- Aggiornare i prezziari, anche tenendo conto dei costi per materiali ecocompatibili e di maggior pregio
- Introdurre norme sul prezzo che impongano di tener conto dei suddetti materiali
- Stabilire che le P.A. possano definire il prezzo dell'opera anche senza riferimento ai prezziari che hanno valore meramente indicativo e non sono obbligatori
- stabilire che le pp.aa. possano introdurre nei bandi il divieto di sconto oltre una certa soglia a tutela della garanzia dell'esecuzione dell'opera

